

 REGIONE SICILIANA	 REPUBBLICA ITALIANA	
Avviso per la richiesta di concessione di “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia” approvato con il D.D.G. n. 2486 del 29.11.2022.		
NUMERO QUESITO	DOMANDA	RISPOSTA
1	Visto il "Paragrafo 3.1 Progetti ammissibili - comma 1 - Sono ammissibili al contributo di cui al presente Avviso i progetti di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di immobili per l'erogazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia (nidi di infanzia e servizi integrativi) secondo i “Nuovi Standard Strutturali e organizzativi per i servizi per la prima infanzia” fissati dal D.P.R.S. 126 del 16.5.2013." Si chiede se è possibile promuovere proposte progettuali che prevedono la nuova costruzione di immobili, in zone idonee secondo le norme urbanistiche, finalizzati alle previsioni ed obiettivi dell'Avviso; Il quesito è formulato considerando l'ottemperanza alle previsioni del "Paragrafo 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto". Si chiede inoltre se, fermo restando il limite di € 200.000,00 euro di aiuto pubblico, il Soggetto richiedente può proporre un progetto di investimento che prevede spese per la realizzazione a proprio carico in misura indipendente dall'aiuto pubblico in oggetto.	Al Paragrafo 3.1 Progetti ammissibili - comma 1 è specificato che " sono ammissibili al contributo di cui al presente Avviso i progetti di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di immobili per l'erogazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia (nidi di infanzia e servizi integrativi) secondo i “Nuovi Standard Strutturali e organizzativi per i servizi per la prima infanzia” fissati dal D.P.R.S. 126 del 16.5.2013". Pertanto non sono ammesse nuove costruzioni di immobili. Al paragrafo 3.5 Forma ed intensità del contributo-comma 2 è specificato che " Gli aiuti saranno corrisposti nella forma di contributo in conto capitale ed in misura del 90% delle spese ammissibili di cui al par. 3.4 ed entro il limite di € 200.000,00". Pertanto per il cofinanziamento non è previsto alcun limite massimo .
2	Visto il "Paragrafo 3.5 Forma ed intensità del contributo - comma 3 Ai fini della determinazione del contributo si applicano le disposizioni di cui all'Art. 3 par. del Reg. 1407/2013, ove il massimale dei € 200.000,00 euro è da intendersi riferito all'importo complessivo di aiuti «de minimis» ottenuti nell'arco di tre esercizi finanziari. Ai fini della verifica del rispetto della soglia si fa riferimento al concetto di “impresa unica” di cui all'Art. 2, par.2 Reg.1407/2013." Si chiede, nel caso di Soggetto richiedente che ha ricevuto contributo di € 200.000,00 euro di aiuto in regime «de minimis», a valere su Avviso PO FESR 9.3.2 I e II finestra, con Convenzione approvata nell'anno 2020, se i tre esercizi finanziari di riferimento da considerare sono 2020, 2021 e 2022. Si chiede se in tale caso il Soggetto richiedente, già beneficiario in precedenza, è considerato in possesso dei requisiti di ammissibilità.	Nell'Allegato 1 l'Impresa deve dichiarare che non ha beneficiato, nell'esercizio finanziario in questione, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis, anche precedentemente vigenti, per un importo superiore a € 200.000,00 o dichiarare sempre nell'esercizio finanziario in questione, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, l'importo del contributo pubblico percepito a titolo di aiuti de minimis.

Avviso per la richiesta di concessione di “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia” approvato con il D.D.G. n. 2486 del 29.11.2022.

NUMERO QUESITO	DOMANDA	RISPOSTA
3	Visto il "Paragrafo 4.4 Documentazione da allegare alla domanda - comma 1 lettera g) in caso di locazione o comodato d'uso gratuito, dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi di legge da parte del proprietario dell'immobile in merito all'impegno all'apposizione, ad ammissione a contributo, del vincolo di destinazione triennale della unità immobiliare (a far data da quella prevista per il completamento delle attività), per le finalità di servizio per la prima infanzia" Si chiede se la data a partire dalla quale decorre il vincolo di destinazione triennale è quella di completamento delle attività previste dal cronoprogramma dell'intervento, è quella di iscrizione all'Albo Regionale di cui alla L.R. n. 22/86, oppure è quella del decreto di chiusura dell'operazione?	Come indicato al paragrafo 4.4. dell' Avviso, il vincolo di destinazione triennale sull' unità immobiliare per le finalità di servizio per la prima infanzia, viene posto a far data da quella prevista per il completamento delle attività. Il completamento delle attività avviene con il decreto di chiusura della operazione.
4	Visto il "Paragrafo 3.1 Progetti ammissibili - comma 1 Sono ammissibili al contributo di cui al presente Avviso i progetti di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di immobili per l'erogazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia (nidi di infanzia e servizi integrativi) secondo i “Nuovi Standard Strutturali e organizzativi per i servizi per la prima infanzia” fissati dal D.P.R.S. 126 del 16.5.2013." Si chiede se è possibile promuovere proposte progettuali che prevedono la ristrutturazione e l'ampliamento della struttura esistente, costruendo un nuovo piano al livello superiore della stessa, in zone idonee secondo le norme urbanistiche, finalizzati alle previsioni ed obiettivi dell'Avviso; Il quesito è formulato considerando l'ottemperanza alle previsioni del "Paragrafo 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto".	vedi risposta n. 1